

Sede Legale:
Via B. Gualdoni, 15
20012 CUGGIONO (MI) - ITALY
Cod. Fisc. E Part. IVA 02400760126
C.C.I.A.A. Milano 02400760126
R.E.A. MI 1544334

Sede produttiva:
Via Villapia, 9/11
20003 CASOREZZO (MI) - ITALY

Tel. +39 02 9032261
Fax +39 02 90296850
web: www.cogeim.it
E-mail: info@cogeim.it
PEC : cogeimeurope@certimpres.it

Procedura Whistleblowing

| Data | Versione | Redazione | Approvazione |
|------------|-----------------|------------|--------------|
| 14/12/2023 | Prima edizione | 14/12/2023 | 14/12/2023 |
| 02/04/2026 | Prima revisione | 02/04/2026 | 02/04/2026 |

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| 1. Premessa..... | 2 |
| 2. Definizioni | 2 |
| 3. Perimetro Normativo di riferimento..... | 3 |
| 4. Ambito di Applicazione | 4 |
| A. I soggetti della tutela del Whistleblowing | 4 |
| B. Oggetto della segnalazione | 4 |
| 5. Predisposizione dei Riceventi | 5 |
| 6. Modalità di segnalazione | 5 |
| A. Contenuto delle segnalazione | 6 |
| B. Gestione del canale di segnalazione interna | 7 |
| 7. Segnalazioni esterne alle Autorità di vigilanza..... | 7 |
| 8. Procedura di Valutazione delle segnalazioni interne..... | 7 |
| A. Valutazione formale | 7 |
| B. Valutazione sostanziale | 7 |
| C. Conclusione del processo di valutazione..... | 8 |
| 9. Forme di tutela del segnalante | 9 |
| A. Tutela della riservatezza | 9 |
| B. Divieto di ritorsione | 10 |
| C. Legge 30/11/2017, n. 179 in materia di whistleblowing | 10 |
| 10. Forme di tutela del segnalato | 11 |
| 11. Responsabilità del segnalante | 11 |
| 12. Protezione dei dati e archiviazione dei documenti..... | 12 |
| 13. Formazione del personale | 12 |

Sede Legale:
Via B. Gualdoni, 15
20012 CUGGIONO (MI) - ITALY
Cod. Fisc. E Part. IVA 02400760126
C.C.I.A.A. Milano 02400760126
R.E.A. MI 1544334

Sede produttiva:
Via Villapia, 9/11
20003 CASOREZZO (MI) - ITALY

Tel. +39 02 9032261
Fax +39 02 90296850
web: www.cogeim.it
E-mail: info@cogeim.it
PEC : cogeimeurope@certimpres.it

1. Premessa

Cogeim Europe Srl riconosce l'istituto del Whistleblowing quale fondamentale misura per la prevenzione, gestione e risoluzione (per quanto possibile) di fatti e atti illeciti, di corruzione e non-trasparenza riguardanti la nostra organizzazione.

Il D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023 prevede e tutela *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*. Il Decreto è volto a potenziare la protezione del segnalante che comunica informazioni sulle violazioni riscontrate nel proprio contesto lavorativo. La normativa tutela non solo gli individui che lavorano all’interno dell’organizzazione di riferimento bensì anche segnalanti esterni alla stessa e, per tale ragione, il canale di segnalazione è per definizione *“aperto”*.

Cogeim Europe Srl si pone l’obiettivo di incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire la scoperta di comportamenti, azioni o omissioni che danneggiano l’interesse pubblico, i diritti delle persone e l’azienda.

La presente procedura disciplina:

- oggetto, contenuti e modalità di invio di una segnalazione;
- ricezione e gestione delle segnalazioni da parte dei Riceventi;
- tutela dei segnalanti.

La finalità della presente procedura è quella di fornire indicazioni operative nel processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni inviate.

2. Definizioni

- **ANAC**: l’Autorità Nazionale Anti-Corruzione
- **Ricevente**: persona fisica preposta alla ricezione e gestione della segnalazione provenienti dal canale di comunicazione;
- **Ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Segnalazione**: comunicazione scritto o orale di informazioni sulle violazioni effettuata dal segnalante;
- **Segnalazione anonima**: segnalazione effettuata senza l’indicazione dell’identità del segnalante
- **Segnalante o Whistleblower**: persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite d’interesse dell’organizzazione;
- **Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque mezzi che possono raggiungere un numero elevato di persone;
- **Persona coinvolta**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna, in qualche modo implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

3. Perimetro Normativo di riferimento

I riferimenti normativi al Whistleblowing sono molteplici:

Sede Legale:

Via B. Gualdoni, 15
20012 CUGGIONO (MI) - ITALY
Cod. Fisc. E Part. IVA 02400760126
C.C.I.A.A. Milano 02400760126
R.E.A. MI 1544334

Sede produttiva:

Via Villapia, 9/11
20003 CASOREZZO (MI) - ITALY

Tel. +39 02 9032261

Fax +39 02 90296850

web: www.cogeim.it

E-mail: info@cogeim.it

PEC : cogeimeurope@certimpres.it

- con riferimento alle disposizioni in tema di “Antiriciclaggio”, il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs 25 maggio 2017, n. 90 che modifica e riscrive integralmente, anziché emanare il contenuto del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231;
- l’articolo 48 del Capo VII (segnalazioni di violazioni) del nuovo D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 prevede l’introduzione del sistema di segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (c.d. whistleblowing). Tali disposizioni normative mirano a definire i requisiti minimi necessari per la predisposizione di sistemi, volti a consentire al personale di segnalare atti e fatti che possano costituire una violazione delle norme che regolano il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, garantendo al contempo la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto Segnalato;
- il 23 ottobre 2019 è stata approvata la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio Europeo (di seguito la “Direttiva UE 2019/1937”), riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione che integra tra le segnalazioni non solo illeciti penali, ma numerosi illeciti comunitari nell’ambito: (i) degli appalti pubblici; (ii) dei servizi, prodotti e mercati finanziari; (iii) della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; (iv) della sicurezza dei prodotti o degli alimenti; (v) della sicurezza dei trasporti; (vi) della salute pubblica o dell’ambiente; (vii) della protezione dei consumatori; (viii) della data protection; nonché (ix) di violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea e, in fine, (x) violazioni antitrust. La Direttiva deve essere integrata nel sistema normativo regolamentare – tramite l’adozione delle norme attuative – da parte del legislatore italiano;
- il Decreto Legislativo 24/2023, recante l’Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in relazione alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione o delle disposizioni normative nazionali (cd. “Decreto Whistleblowing”), ha coordinato ed in parte abrogato le norme vigenti, prevedendo:
 - l’ampliamento delle segnalazioni che devono essere ricomprese nel perimetro della Procedura (in precedenza erano limitate a violazioni di interesse del Decreto Legislativo 231/2001);
 - l’ampliamento dei soggetti, di diritto privato, tenuti all’attivazione di un sistema di gestione delle segnalazioni (tra i quali: soggetti privati che, nell’anno precedente, hanno impiegato in media almeno 50 lavoratori subordinati; soggetti privati rientranti in particolari settori e soggetti che rientrano nel perimetro del D. Lgs. 231/2001, anche se non raggiungono la media di almeno 50 lavoratori);
 - la possibilità per il Segnalante di divulgare pubblicamente (tramite la stampa o mezzi elettronici o altri mezzi divulgativi) la segnalazione, in presenza di particolari circostanze;
 - la possibilità per i segnalanti di ricorrere a canali di segnalazione esterna qualora ricorrano particolari condizioni;
 - l’applicazione di sanzioni nel caso di mancato rispetto delle previsioni del Decreto.
- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- Organigramma e Mansionari;
- Decreto Legislativo 231/2001 - Responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti;
- Regolamento UE 679/16 – GDPR ed il D.Lgs 196/03 – Codice Protezione Dati Personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Ai fini della redazione della presente procedura si è, altresì, tenuto conto delle Linee Guida Anac, adottate con Delibera del 12 luglio 2023, e delle Linee Guida Confindustria, adottate il 27 ottobre 2023.

Sede Legale:
Via B. Gualdoni, 15
20012 CUGGIONO (MI) - ITALY
Cod. Fisc. E Part. IVA 02400760126
C.C.I.A.A. Milano 02400760126
R.E.A. MI 1544334

Sede produttiva:
Via Villapia, 9/11
20003 CASOREZZO (MI) - ITALY

Tel. +39 02 9032261
Fax +39 02 90296850
web: www.cogeim.it
E-mail: info@cogeim.it
PEC : cogeimeurope@certimprese.it

4. Ambito di Applicazione

A. I soggetti della tutela del Whistleblowing

La presente Procedura si applica alle segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche effettuate dai seguenti soggetti che, nel contesto lavorativo, sono venuti a conoscenza di violazioni:

- a) i dipendenti dell'Azienda a tempo determinato e indeterminato, ivi incluso il personale in comando;
- b) i dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo, delle imprese affidatarie di lavori, servizi e forniture da parte dell'Agenzia, anche al di fuori del D. Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei contratti pubblici);
- c) lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Azienda;
- d) soci, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Azienda;
- e) volontari, tirocinanti, stagisti retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Azienda;
- f) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Azienda.

Sono, altresì, destinatari, tutti i soggetti sopra indicati, anche quando il rapporto di lavoro sia terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché quando il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

La tutela, anche dal punto di vista della riservatezza, viene riconosciuta anche a soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, dirette e indirette, in ragione del ruolo assunto nel processo della segnalazione, tali soggetti possono essere:

- a) il facilitatore (se presente): persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) persone legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e che si trovano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- c) colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) enti di proprietà del segnalante o presso i quali il segnalante lavora.

B. Oggetto della segnalazione

La presente procedura riguarda le Segnalazioni che abbiano ad oggetto:

- a) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;
- b) violazioni del Modello, del Codice Etico o delle Procedure, da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;
- c) sospetti di violazioni del Modello, del Codice Etico o delle Procedure, da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;
- d) operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del medesimo Decreto;
- e) violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato e, segnatamente: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs.

Sede Legale:

Via B. Gualdoni, 15
20012 CUGGIONO (MI) - ITALY
Cod. Fisc. E Part. IVA 02400760126
C.C.I.A.A. Milano 02400760126
R.E.A. MI 1544334

Sede produttiva:

Via Villapia, 9/11
20003 CASOREZZO (MI) - ITALY

Tel. +39 02 9032261

Fax +39 02 90296850

web: www.cogeim.it

E-mail: info@cogeim.it

PEC: cogeimeurope@certimpres.it

24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai settori relativi a: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- f) sospetti riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante (o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile) intrattiene un rapporto giuridico di lavoro subordinato o autonomo, pubblico o privato, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- g) condotte volte ad occultare le violazioni di cui sopra (ad esempio, mediante occultamento o distruzione di prove), di cui il soggetto sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo (c.d. relazione qualificata).

I comportamenti oggetto di Segnalazione possono essere:

- commissivi (con riferimento ad una specifica violazione) oppure omissivi (rispetto ai comportamenti attesi o dovuti);
- relativi ad una richiesta di violazione di una delle norme sopra richiamate ovvero alla induzione a commetterla;
- idonei a recare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale, alla Società.

D.Lgs Non sono oggetto di segnalazione:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o di chi ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono ai rapporti di lavoro o di impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023 o nella II parte dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza, a meno che tali aspetti non rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Ai fini della segnalazione è sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, sia ragionevolmente convinto (e non necessariamente certo) dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi.

5. Predisposizione dei Riceventi

Conformemente con quanto previsto dalle disposizioni normative, Cogeim Europe Srl designa un Ricevente delle Segnalazioni, con il compito di:

- assicurare il corretto funzionamento delle procedure;
- esaminare e valutare le Segnalazioni;
- redigere una relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema interno di Segnalazione, contenente

Sede Legale:
Via B. Gualdoni, 15
20012 CUGGIONO (MI) - ITALY
Cod. Fisc. E Part. IVA 02400760126
C.C.I.A.A. Milano 02400760126
R.E.A. MI 1544334

Sede produttiva:
Via Villapia, 9/11
20003 CASOREZZO (MI) - ITALY

Tel. +39 02 9032261
Fax +39 02 90296850
web: www.cogeim.it
E-mail: info@cogeim.it
PEC : cogeimeurope@certimpres.it

informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute. Tale relazione sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e sarà successivamente messa a disposizione del personale.

Qualora un Ricevente delle Segnalazioni sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da compromettere l'imparzialità di giudizio, le attività di ricezione, esame e valutazione delle Segnalazioni saranno designate a un altro Responsabile dei sistemi interni di Segnalazione.

6. Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse in via prioritaria attraverso il canale interno messo a disposizione dall'Azienda o, qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente, mediante il canale esterno gestito dall'ANAC, le divulgazioni pubbliche o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Il canale interno per effettuare le segnalazioni è costituito da un software di segnalazione dedicato e idoneo a garantire con strumenti di crittografia la riservatezza dell'identità del Segnalante, del segnalato e della/e persona/e eventualmente menzionata/e nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La piattaforma è accessibile attraverso link dedicato sul sito internet:

<https://cogeim.smartleaks.cloud/>

Il portale consente di effettuare segnalazioni sia in forma scritta sia in forma orale ed è gestito dai Riceventi formalmente nominati, ovvero i soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni aventi rilevanza.

Su richiesta della persona segnalante, la segnalazione potrà essere anche resa mediante un incontro diretto con i Riceventi formalmente nominati, fissato entro un termine di 15 giorni. In tale ultimo caso, l'incontro, previo consenso della persona Segnalante, è documentato a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale scritto. In caso di verbale, la persona Segnalante deve apporvi la propria sottoscrizione e allo stesso viene rilasciata copia del verbale.

Ove la segnalazione dovesse pervenire ad un soggetto diverso da quello indicato, essa deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante e senza che ne venga trattenuta copia.

A. Contenuto della segnalazione

Ai fini della segnalazione, il Segnalante è tenuto ad utilizzare la piattaforma messa a disposizione dall'Azienda.

Nel contesto della segnalazione, sia orale che scritta, il Segnalante deve fornire, fin ove possibile, gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

La segnalazione scritta deve contenere i seguenti elementi:

- i dati identificativi del segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), con allegazione di un valido documento di identità, nonché un recapito cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- descrizione, il più possibile dettagliata e completa, dei fatti oggetto di segnalazione;
- luogo e data/periodo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l'attività);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- come il segnalante sia coinvolto nei fatti;

Sede Legale:

Via B. Gualdoni, 15
20012 CUGGIONO (MI) - ITALY
Cod. Fisc. E Part. IVA 02400760126
C.C.I.A.A. Milano 02400760126
R.E.A. MI 1544334

Sede produttiva:

Via Villapia, 9/11
20003 CASOREZZO (MI) - ITALY

Tel. +39 02 9032261

Fax +39 02 90296850

web: www.cogeim.it

E-mail: info@cogeim.it

PEC : cogeimeurope@certimpres.it

- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione. Il Segnalante può allegare file dei formati più comuni (a titolo di esempio, ma non solo: pdf, txt, doc, xls, jpg, png, wav, flac, mp4, json);
- se il medesimo evento è stato segnalato a qualche altra Organizzazione di Controllo (ad es. ANAC) oppure ai media.

Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente sussistere contemporaneamente, in considerazione del fatto che il segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste. Il Segnalante, inoltre, in ogni momento può comunicare con il Ricevente della Segnalazione e scambiare ulteriori allegati attraverso la sezione "Commenti".

È indispensabile che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti; ove il segnalante non avesse una conoscenza diretta, è indispensabile che indichi il soggetto da cui ha appreso i fatti esposti.

E', inoltre, richiesto che il segnalante indichi espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di Whistleblowing.

Le segnalazioni anonime, invece, non sono considerate Whistleblowing. Le stesse possono essere valutate e trattate al più come segnalazioni ordinarie solo se risultano circostanziate ed adeguatamente motivate, mediante un'esposizione precisa degli elementi essenziali del fatto segnalato e, ove possibile, delle generalità della/e persona/e cui esso è attribuito e di coloro i quali sono in grado di riferire, nonché, ove possibile, mediante idonea documentazione a supporto. In ogni caso, le segnalazioni anonime saranno registrate e archiviate e la documentazione ricevuta sarà conservata. Laddove successivamente il segnalante anonimo dovesse essere identificato, allo stesso saranno, infatti, garantite le tutele previste per il whistleblower.

B. Gestione del canale di segnalazione interna

Le segnalazioni ricevute devono essere trattate in maniera riservata, adottando modalità di verifica idonee a tutelare il Segnalante nonché l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati.

Le persone preposte alla ricezione e gestione delle segnalazioni devono svolgere le seguenti attività:

- a) rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro i 7 giorni dalla data di ricezione. In assenza di indicazione di recapiti da parte del segnalante cui inviare l'avviso di ricevimento, la segnalazione verrà trattata come segnalazione ordinaria e non come segnalazione whistleblowing;
- b) mantenere interlocuzioni con la persona segnalante e chiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dare seguito, secondo diligenza, alle segnalazioni ricevute;
- d) fornire riscontro circa il contenuto della segnalazione entro 90 giorni (3 mesi) dalla data di ricezione della stessa, comunicando al segnalante (i) l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni; (ii) l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti; (iii) l'attività svolta e/o quella che si intende svolgere, ove non conclusa (in tal caso, verrà comunicato al segnalante anche l'esito definitivo successivo);
- e) mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne. Tali informazioni devono essere facilmente reperibili a tutti i possibili interessati (bacheche, intranet aziendale, sito web aziendale)

Sede Legale:

Via B. Gualdoni, 15
20012 CUGGIONO (MI) - ITALY
Cod. Fisc. E Part. IVA 02400760126
C.C.I.A.A. Milano 02400760126
R.E.A. MI 1544334

Sede produttiva:

Via Villapia, 9/11
20003 CASOREZZO (MI) - ITALY

Tel. +39 02 9032261

Fax +39 02 90296850

web: www.cogeim.it

E-mail: info@cogeim.it

PEC : cogeimeurope@certimpres.it

7. Segnalazioni esterne alle Autorità di vigilanza e divulgazione pubblica

Il Segnalante può effettuare, inoltre, una segnalazione esterna, attraverso i canali attivati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non sia attivo ovvero, anche se attivato, non risulti conforme a quanto previsto dalla normativa;
- ove abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- se vi siano fondati motivi di ritenere che, se fosse effettuata una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione potrà essere realizzata tramite piattaforma informatica ovvero anche in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messagistica vocale, ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole; le modalità di accesso a tali canali sono specificati dall'ANAC sul proprio sito web.

Infine, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, beneficiando della protezione prevista per le segnalazioni interne/esterne qualora, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

8. Procedura di Valutazione delle segnalazioni interne

A. Valutazione formale

Il Ricevente delle Segnalazioni si occupa preliminarmente della valutazione formale della ricevibilità della segnalazione stessa in coerenza con quanto definito nella presente procedura, anche attraverso successivi contatti con il Segnalante finalizzati all'ottenimento di informazioni più complete, ove necessario.

Stante quanto sopra, il Ricevente delle Segnalazioni comunica al Segnalante, entro 90 giorni (attraverso la stessa modalità di ricezione della Segnalazione), l'esito della Segnalazione.

Parimenti, tutte le segnalazioni devono essere trasmesse tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV non potrà rivelare l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19.

Laddove la segnalazione riguardi un componente interno dell'Organismo di Vigilanza, si segue la procedura standard.

Sede Legale:

Via B. Gualdoni, 15
20012 CUGGIONO (MI) - ITALY
Cod. Fisc. E Part. IVA 02400760126
C.C.I.A.A. Milano 02400760126
R.E.A. MI 1544334

Sede produttiva:

Via Villapia, 9/11
20003 CASOREZZO (MI) - ITALY

Tel. +39 02 9032261

Fax +39 02 90296850

web: www.cogeim.it

E-mail: info@cogeim.it

PEC : cogeimeurope@certimpres.it

Al termine della verifica preliminare, il Ricevente archivia le segnalazioni non circostanziate ovvero quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dal Segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza, nonché quelle manifestamente infondate o inammissibili perché carenti dei requisiti essenziali o presentate da soggetto non legittimato o aventi ad oggetto ambiti non compresi nella presente procedura.

Il Ricevente è tenuto ad annotare la segnalazione interna e le attività effettuate a seguito della sua ricezione nel Registro delle segnalazioni (informatico) e a darne conto nel reporting annuale al Consiglio di Amministrazione, garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante e dei soggetti segnalati.

Nel Registro delle segnalazioni devono essere annotati:

- giorno e ora della segnalazione;
- soggetto segnalante;
- oggetto della segnalazione;
- note;
- stato della segnalazione (da compilare ad ogni fase del processo, ad es. istruttoria preliminare, istruttoria e comunicazione delle evidenze emerse, archiviazione).

Le segnalazioni interne ricevute sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

B. Valutazione sostanziale

La valutazione dovrà avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, della dignità del personale, della normativa in termini di protezione dei dati personali, dei principi di legge in materia di lavoro e della disciplina contrattuale di settore.

La valutazione di merito della segnalazione viene effettuata dallo stesso Ricevente delle Segnalazioni e si sostanzia nell'accertamento dei fatti ivi riportati, tramite lo svolgimento di ogni attività opportuna e l'eventuale coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti, del Segnalante e del Segnalato.

Nel caso in cui la segnalazione venga reputata infondata, il soggetto Segnalante non è soggetto ad alcuna azione disciplinare tranne qualora si ravvisi una fattispecie diffamatoria, caso in cui verrà valutata l'eventualità di procedere con l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, demandando le fasi successive al Consiglio di Amministrazione.

Ove, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

C. Conclusione del processo di valutazione

Raccolti tutti gli elementi necessari e conclusa la propria valutazione, il Ricevente delle Segnalazioni predispone una relazione contenente i seguenti elementi minimi:

- sintesi dell'iter di indagine e delle evidenze raccolte;
- esposizione delle conclusioni (fondatezza e rilevanza o infondatezza e/o irrilevanza della Segnalazione);
- raccomandazioni (ove dovute) al fine di mitigare il rischio di ripetizione delle stesse tipologie di violazioni nel futuro.

Sede Legale:

Via B. Gualdoni, 15
20012 CUGGIONO (MI) - ITALY
Cod. Fisc. E Part. IVA 02400760126
C.C.I.A.A. Milano 02400760126
R.E.A. MI 1544334

Sede produttiva:

Via Villapia, 9/11
20003 CASOREZZO (MI) - ITALY

Tel. +39 02 9032261

Fax +39 02 90296850

web: www.cogeim.it

E-mail: info@cogeim.it

PEC : cogeimeurope@certimpres.it

Nel caso vengano accertate le violazioni oggetto della Segnalazione, il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale adozione di provvedimenti decisionali e disciplinari di rispettiva competenza.

Il processo sin qui descritto deve essere concluso nel più breve tempo possibile, secondo criteri che tengano conto della gravità della violazione, al fine di prevenire che il perdurare delle violazioni produca ulteriori aggravamenti per la Società. In ogni caso, la procedura deve concludersi entro 90 giorni dalla ricezione della Segnalazione, salvo casi eccezionali e opportunamente motivati in cui l'esame e la valutazione della Segnalazione possa estendersi fino a 180 giorni.

I soggetti coinvolti nella valutazione (Segnalante, Segnalato ed eventuali testimoni) possono richiedere modifiche, integrazioni, aggiornamenti o cancellazione dei dati raccolti quando i dati personali non sono più necessari in relazione allo scopo per il quale erano stati raccolti o altrimenti trattati.

9. Forme di tutela del segnalante

A. Tutela della riservatezza

L'articolo 12 del D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24 – rubricato “Obbligo di riservatezza” – prevede che:

- a) le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- b) l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente dalla Segnalazione, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dai Riceventi o da altri soggetti autorizzati a trattare tali dati, ai sensi degli articoli 29, 32, p. 4, Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. lgs 30 giugno 2003, n. 196;
- c) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- d) la persona coinvolta può essere sentita su sua richiesta anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Fanno eccezione i seguenti casi:

- a) Ipotesi in cui sia configurabile in capo al Segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile per fatto che cagiona ad altri (in questo caso Cogeim Europe Srl) un danno ingiusto;
- b) Ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge;
- c) Ipotesi in cui la conoscenza dell'identità del Segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa del Segnalato in fase di contestazione della segnalazione, previo consenso del Segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, inclusa la divulgazione di informazioni in base a cui l'identità del Segnalante si possa dedurre, è considerata una violazione del presente Regolamento ed è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'Ordinamento.

Sede Legale:

Via B. Gualdoni, 15
20012 CUGGIONO (MI) - ITALY
Cod. Fisc. E Part. IVA 02400760126
C.C.I.A.A. Milano 02400760126
R.E.A. MI 1544334

Sede produttiva:

Via Villapia, 9/11
20003 CASOREZZO (MI) - ITALY

Tel. +39 02 9032261

Fax +39 02 90296850

web: www.cogeim.it

E-mail: info@cogeim.it

PEC : cogeimeurope@certimpres.it

B. Divieto di ritorsione

Ai sensi della presente procedura, il personale che effettua una Segnalazione non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla Segnalazione.

L'articolo 17 del D.Lgs del 10 marzo 2002, n. 24 individua come ritorsioni le seguenti fattispecie:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il personale che ritiene di aver subito una discriminazione deve darne notizia circostanziata al Ricevente della Segnalazione che, accertata la fondatezza, segnala la casistica al Consiglio di Amministrazione, affinché siano adottati i provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

E' altresì vietata ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della Segnalazione.

10. Forme di tutela del segnalato

Nel corso dell'esame della Segnalazione di cui al paragrafo 5, l'identità del presunto responsabile non può essere rivelata a soggetti diversi da quelli necessariamente coinvolti nel processo di Segnalazione ed esame della stessa. Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Ad esito della procedura d'esame della Segnalazione, il Ricevente della Segnalazione, nel valutare l'adozione di determinati provvedimenti, può adottare ulteriori misure a tutela della riservatezza del Segnalato.

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Sede Legale:

Via B. Gualdoni, 15
20012 CUGGIONO (MI) - ITALY
Cod. Fisc. E Part. IVA 02400760126
C.C.I.A.A. Milano 02400760126
R.E.A. MI 1544334

Sede produttiva:

Via Villapia, 9/11
20003 CASOREZZO (MI) - ITALY

Tel. +39 02 9032261

Fax +39 02 90296850

web: www.cogeim.it

E-mail: info@cogeim.it

PEC : cogeimeurope@certimpres.it

Ove, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

Il Segnalato non ha diritto di ottenere alcuna indicazione circa l'origine della segnalazione né di ricevere indicazioni circa i dati personali del Segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è considerata una violazione del presente Regolamento ed è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

11. Responsabilità del segnalante

Il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa e diffamatoria ai sensi del Codice Penale o ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione del presente Regolamento.

12. Protezione dei dati e archiviazione dei documenti

Al fine di assicurare la ricostruzione delle diverse fasi del processo di Segnalazione, è cura del Ricevente della Segnalazione garantire:

- la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività istruttorie;
- la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni e le relative attività di verifica, in appositi archivi (cartacei/ informatici);
- la conservazione della documentazione e delle Segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto delle procedure privacy vigenti.

La documentazione inerente al processo sanzionatorio e disciplinare è archiviata e conservata per cinque anni a cura del Ricevente della Segnalazione, ovvero dei suoi sostituti.

È tutelato, ai sensi della normativa vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni.

13. Formazione del personale

Per favorire l'uso dei sistemi interni di Segnalazione e la diffusione di una cultura della legalità, l'Azienda assicura che il personale sia informato in maniera chiara, precisa e completa sulle previsioni del presente Regolamento e in particolare circa il procedimento di Segnalazione interno e i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del Segnalante e del presunto responsabile della violazione.

Il personale è avvertito che la disposizione di legge in base alla quale il presunto responsabile ha il diritto di ottenere, tra l'altro, l'indicazione dell'origine dei dati personali (secondo le norme contenute nel Regolamento GDPR 679/2016), non trova applicazione con riguardo all'identità del Segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del Segnalato.